

Informativa per la clientela di studio

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori Nuove regole e sanzioni

Gentile Cliente,


come preannunciato nei giorni scorsi, il Governo è intervenuto con **un nuovo decreto Legge**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/09/21, che **ha esteso l'obbligo di essere in possesso del green pass per accedere sul luogo del lavoro a tutti i lavoratori** del settore pubblico e del settore privato, a partire **dal 15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021**, data in cui terminerà lo stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe.

Dal prossimo 15 ottobre per accedere ai luoghi di lavoro sarà necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19

L'Italia, dal 15 ottobre sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro, "dotato di un varco presidiabile", senza esibire un valido green pass.

La **bozza di decreto**, approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021, semplifica il perimetro di estensione del certificato verde optando per il principio universale dell'accesso ai luoghi di lavoro. Criterio che, di fatto, esclude solamente i pensionati le casalinghe e i disoccupati.

La platea di potenziali vaccinandosi si amplia, quindi, a **4 mln di lavoratori privati e circa 600mila dipendenti del comparto pubblico**. La svolta verso l'estensione generalizzata è stata prescelta, al fine di incrementare il più rapidamente possibile il numero di vaccinati, prima dell'inizio della stagione autunnale. L'obiettivo, dichiarato dall'Esecutivo, è quello di raggiungere in meno di quattro settimane una zona di sicurezza o così come definita nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto, una sorta di immunità sociale che si traduce in una copertura dell'85% della popolazione vaccinabile.

 Nell'art. 2 della bozza di decreto si legge che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **"chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde"**. L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia, pertanto, **per tutti i lavoratori privati**, ivi inclusi, ad esempio, **i liberi professionisti e i collaboratori familiari**. I principi di regolamentazione del comparto privato seguono quanto previsto per la pubblica amministrazione.

Controlli e sospensioni

La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che **“i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”**.

Al momento della verifica chi non ha il green pass non potrà accedere all'interno dei luoghi di lavoro verrà considerato **assente ingiustificato**. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell'ambito del comparto pubblico, e **solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”**. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde.

Il legislatore ha esplicitamente previsto che il mancato possesso del green pass non determina conseguenze disciplinari o sul diritto alla conservazione del posto di lavoro, escludendo così la possibilità di sanzioni o di licenziamenti.



I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative, secondo il comma 6 dell'art. 2, **verranno sospesi dalla prestazione lavorativa**, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro. **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato. In ogni caso i lavoratori **mantengono il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**.

Questo determina la possibilità per il lavoratore di far cessare a sua discrezione il periodo di sospensione munendosi del certificato, *circostanza che rende difficile anche programmare una sua sostituzione*. Infatti, il legislatore prevede che dopo cinque giorni il lavoratore possa essere sospeso fino alla scadenza del contratto di lavoro stipulato con il soggetto destinato a sostituirlo, ma comunque per un periodo che non può essere superiore a dieci giorni, il che rende problematico trovare sostituti disponibili per così brevi periodi.

Quello delle conseguenze sull'attività produttiva delle assenze dei lavoratori che non siano in possesso del green pass e della loro problematica sostituzione, rischia di essere uno degli aspetti in grado di mettere in seria difficoltà i datori di lavoro, qualora il provvedimento adottato il 16/09/21 dal Governo non realizzi l'effetto sperato di indurre la maggior parte dei lavoratori a sottoporsi a vaccinazione.

Sanzioni

Per i dipendenti la violazione dell'obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i **600 e i 1.500 euro** e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.



Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Tamponi, tariffe, esenzione e green pass più rapido per i guariti dall'infezione

Il provvedimento interviene chiarendo che **il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori.** Le disposizioni, art. 1 comma 3, infatti, "non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica nel "limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, al fine di assicurare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi".

Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre.

L'esecutivo chiarisce che la validità della **durata dei tamponi molecolari** (anche salivari) **è di 72 ore**, mentre per i **test antigenici** la durata viene fissata in **42 ore**.

Si riducono anche i tempi, per chi ha sconfitto il Covid, per ottenere il certificato: **i guariti dall'infezione** non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il green pass, **ma lo potranno ottenere subito dopo la prima somministrazione**.

Distinti saluti